

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 — Finalità

Il Comune di Corato, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione radiotelevisiva o a mezzo web delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa e/o trasmissione radiotelevisiva o a mezzo web delle sedute di Consiglio Comunale in modo che venga assicurato il rispetto dei diritti della cittadinanza e, nel contempo, il regolare svolgimento delle sedute consiliari.

Art. 2 — Informazione

Il Presidente del Consiglio Comunale deve fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere, o di strumenti di ripresa radiofonica e della successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici avvisi affissi all'ingresso e all'interno della sala consiliare.

Art. 3 — Limiti alle riprese delle sedute

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati "sensibili" dal D. Lgs. N. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati rientranti in tale categoria.

Parimenti, sono assolutamente vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati "giudiziari" che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.

E' tassativamente vietata la ripresa delle sedute dichiarate segrete a norma del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale.

Art. 4 — Limiti alla registrazione, trasmissione e commercializzazione delle immagini

La diffusione delle immagini o delle registrazioni audio è consentita con tutti i mezzi di comunicazione.

Non è consentito, durante la registrazione, interferire con lo svolgimento dell'attività del Consiglio Comunale.

Ai soggetti autorizzati è vietato di esprimere opinioni o commenti nel corso della trasmissione del dibattito.

Non è consentito sovrapporre alcun tipo di messaggio alla trasmissione della seduta.

Nella trasmissione deve essere garantita la completezza e l'imparzialità dell'informazione, mediante la proposizione di tutte le posizioni emerse nel dibattito.

E' consentita la trasmissione integrale o parziale della seduta con la trasmissione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno. In questo caso, deve essere garantita la trasmissione integrale di ciascun argomento, dalla lettura dell'oggetto alla proclamazione della votazione.

Al fine di garantire l'esercizio del diritto di cronaca, è tuttavia consentita la diffusione parziale delle riprese e/o delle registrazioni effettuate.

Resta esclusa la manipolazione dell'audio e/o filmato.

E' tassativamente vietata qualsiasi attività privata di registrazione.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di qualsiasi soggetto.

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni del presente Regolamento sono invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e trasmissione e, in caso di recidiva, possono non essere più ammessi ad effettuare riprese, decadendo dal relativo diritto.

Art. 5 — Diritto di ripresa da parte di terzi

Il servizio di ripresa e trasmissione delle sedute di Consiglio Comunale può essere svolto direttamente dal Comune e/o può essere anche autorizzato ai responsabili delle testate giornalistiche regolarmente registrate che presentino preventiva richiesta al Presidente del Consiglio Comunale.

La richiesta di autorizzazione può essere presentata in qualsiasi momento, ha validità annuale e deve essere rinnovata quindici giorni prima della scadenza.

Nella richiesta è fatto obbligo di specificare espressamente:

- a) le generalità del responsabile, la testata rappresentata e il numero di registrazione al Tribunale.
- b) le modalità di trasmissione delle riprese;
- c) le finalità perseguite.

I soggetti autorizzati devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale la presenza alla seduta entro i tre giorni precedenti la stessa. Per le sedute convocate d'urgenza le comunicazioni possono essere presentate fino al giorno precedente. Nella comunicazione devono essere riportate le generalità dei soggetti delegati ad effettuare le riprese e/o registrazioni.

Quando pervengano comunicazioni in numero tale che non sia possibile reperire aree idonee alle riprese, all'interno della sala consiliare, da destinare ai soggetti richiedenti, il Presidente del Consiglio Comunale può negare l'autorizzazione a riprendere la seduta.

In tal caso, le richieste saranno autorizzate secondo l'ordine di presentazione al protocollo del Comune.

In ogni caso, sono garantite le riprese e/o le registrazioni per l'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 6 — Interviste

Al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio Comunale durante lo svolgimento delle sedute, non possono essere effettuate interviste all'interno della sala consiliare.

Art. 7 — Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e del Regolamento per l'organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 8 — Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dall'avvenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.